



COMUNE DI CANDIOL  
Città Metropolitana di Torino  
Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOL  
p.IVA 01717430019  
tel. 011-99.34.800 – fax 011-96.21.108  
sito INTERNET : [www.comune.candiolo.torino.it](http://www.comune.candiolo.torino.it)  
pec: [comune.candiolo.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it)

## ORDINANZA

**N. 14 DEL 02/05/2020**

### OGGETTO:

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - RETTIFICA DELLA PRECEDENTE  
ORDINANZA N. 12 DEL 18/03/2020 - APERTURA TRAFFICO PEDONALE E  
CICLABILE DEL TRATTO DI STRADA EX SR 23, NEL PARCO DI STUPINIGI IN  
TERRITORIO DI CANDIOL PER LA SOLA PRATICA DELL'ATTIVITA' MOTORIA  
INDIVIDUALE. CONFERMA DEL DIVIETO DI ACCESSO IN TUTTI I RIMANENTI  
PARCHI E AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO**

### IL SINDACO

Premesso

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

che la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

che nel DPCM 8 marzo 2020, si disponevano le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

che lo stesso DPCM poneva come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale aveva indotto il Sindaco ad emettere in data

18/3/2020 l'ordinanza contingibile e urgente n. 12 per la chiusura del parco di Stupinigi in territorio di Candiolo.

Richiamato il DPCM 26/04/2020 in particolare l'art. 1 lett.re d) ed e) che dispongono rispettivamente:

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

Richiamata inoltre la nota dell'ente parchi reali emessa in data 02/05/2020 con cui si autorizza la riapertura del parco di Stupinigi al solo traffico pedonale e in bicicletta al fine di poter esclusivamente praticare, individualmente, attività motoria, dunque NON IN AUTO, bensì dalla propria abitazione camminando, correndo o pedalando, dal momento che gli spostamenti sono tuttora vietati dalla legge, pur nella stessa regione, se non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute ovvero per incontrare i congiunti.

Evidenziato che i decreti in vigore (DPCM 26 aprile 2020 e DPGR 02 Maggio 2020 N.50) pongono le seguenti misure prescrittive rilevanti per la frequentazione dei parchi, su cui si vigilerà, con potere sanzionatorio, confidando nella massima collaborazione dei visitatori: → È vietata ogni forma di assembramento di persone. L'attività sportiva o motoria va praticata individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti → Dev'essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività → Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto → Deve sempre rimanere al proprio domicilio chi ha sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° , oppure tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore, (oltre che chi si trova in "quarantena") → E' necessario essere muniti di mascherina e di guanti per ogni eventualità.

Dato atto che per contemperare in questa fase l'apertura con il rispetto delle regole di raggiungimento e frequentazione del Parco, rimarranno chiusi i tre parcheggi lungo la S.P. 143 Orbassano-Stupinigi sul territorio di Nichelino, e l'area parcheggio antistante il tratto chiuso della ex S.P. 23 nel territorio di Candiolo.

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Candiolo e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuto, quindi, di rettificare per le stesse ragioni di prevenzione della salute pubblica, la precedente ordinanza 12/2020 di chiusura temporanea al pubblico del parcheggio afferente e antistante il tratto di strada chiusa ex SR 23, nel parco di Stupinigi e compresa nel territorio di Candiolo

## ORDINA

la riapertura al solo traffico pedonale e ciclabile del parco di Stupinigi - ex SR 23 - in territorio di Candiolo, al fine di poter esclusivamente praticare attività motoria individuale, dalla propria abitazione, camminando, correndo o pedalando. Si evidenzia che gli spostamenti sono tuttora vietati dal Dpcm 26/04/2020, pur nella stessa regione, se non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, ovvero per incontrare i congiunti. Sono esclusi dal divieto imposto dalla presente ordinanza i residenti e i frontisti che posso derogare per i soli motivi previsti dal DPCM.

Il proseguimento del divieto di sosta per tutti i veicoli nell'area parcheggio antistante il tratto chiuso della ex S.P. 23 nel territorio di Candiolo.

Il proseguimento dell'ordine di chiusura al pubblico, già imposto con precedenti dispositivi, di tutti i rimanenti parchi e aree pubbliche del territorio in quanto non risulta possibile, per la loro naturale conformazione e la scarsa disponibilità di personale, il controllo continuo degli accessi e di eventuali assembramenti.

## RAMMENTA CHE

i decreti in vigore (DPCM 26 aprile 2020 e DPGR 02 Maggio 2020 N.50) pongono le seguenti misure prescrittive rilevanti per la frequentazione del parco, su cui si vigilerà, con potere sanzionatorio, confidando nella massima collaborazione dei visitatori:

- È vietata ogni forma di assembramento di persone. L'attività sportiva o motoria va praticata individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti
- Dev'essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto
- Deve sempre rimanere al proprio domicilio chi ha sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° , oppure tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore, (oltre che chi si trova in "quarantena")
- E' necessario essere muniti di mascherina e di guanti per ogni eventualità.

Si dà atto che la presente ordinanza: è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Torino, è immediatamente esecutiva e verrà resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione social di cui l'ente è dotato.

Dalla Residenza Municipale li: Data dell'intestazione

Il Sindaco  
BOCCARDO Stefano  
Firmato in originale.